



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54 DEL D. LGS. N° 50/2016) SUDDIVISO IN 6 LOTTI FUNZIONALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente capitolato disciplina l'accordo quadro del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà della Città Metropolitana di Firenze, o da questa gestiti, assegnati alle sedi ubicate sul territorio di competenza.
2. Il servizio è affidato mediante accordo quadro, di cui all'art. 54 del D. Lgs. n° 50/2016, con un unico operatore economico per ciascun lotto, il quale è chiamato a svolgere il servizio di manutenzione, riparazione e sostituzione di componenti meccaniche e motoristiche, di carrozzeria, di componenti dell'impianto elettrico, di climatizzazione, di sostituzione di olii, liquidi lubrificanti e del raffreddamento, filtri olio e filtri vari, revisione dei veicoli di proprietà o in gestione alla Città Metropolitana.
3. Il contratto quadro rientra nella tipologia dei contratti aperti. Le prestazioni oggetto di accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo secondo le modalità di esecuzione previste nel presente capitolato speciale. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'ambito dell'accordo.
4. Tutti gli interventi previsti nel presente capitolato non sono predeterminati nel numero, ma saranno individuati dall'Ente appaltante nel corso dello svolgimento dell'accordo quadro, in base alle proprie necessità.
5. L'accordo quadro è suddiviso nei seguenti 6 lotti, corrispondenti alle aree territoriali dove sono ubicate le principali sedi della Città Metropolitana di Firenze:

- a) Barberino/Borgo San Lorenzo - Lotto 1
- b) Marradi - Lotto 2
- c) Firenzuola - Lotto 3
- d) Firenze - Lotto 4
- e) Empolese - Lotto 5
- f) Figline/Reggello - Lotto 6

ARTICOLO 2 IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'importo complessivo dell'accordo quadro è pari a Euro 210.000,00 IVA esclusa (oneri per la sicurezza relativi a rischi interferenziali pari a zero), suddivisa nei descritti 6 lotti, dell'importo

variabile da Euro 20.000,00 ad Euro 45.000,00 come segue:

		IMPORTO EURO	CIG
LOTTO 1	BARBERINO/BORGO SAN LORENZO	50.000,00	9515487C45
LOTTO 2	MARRADI	20.000,00	95155131BD
LOTTO 3	FIRENZUOLA	20.000,00	95160046EB
LOTTO 4	FIRENZE	50.000,00	951604371A
LOTTO 5	EMPOLESE	20.000,00	951623558C
LOTTO 6	FIGLINE/REGGELLO	50.000,00	9516271342

2. L'offerta economica presentata in sede di gara si intende fissa ed invariata per l'intera durata dell'accordo quadro.

ARTICOLO 3 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. La durata dell'accordo quadro è stabilita in 24 (ventiquattro) mesi.

ARTICOLO 4 PARCO AUTOMEZZI

La descrizione degli automezzi attualmente in dotazione alle varie strutture e servizi, dislocate nelle aree territoriali corrispondenti ai 6 lotti di gara, è allegata al presente capitolato a formarne parte integrante e sostanziale (*allegato 1*).

Durante la vigenza del contratto l'elenco dei mezzi potrà variare in aumento o in diminuzione, per effetto di nuovi acquisti o dismissioni.

CAPO II DISPOSIZIONI COMUNI PER I LOTTI DI GARA

ARTICOLO 5 PRESTAZIONI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Le principali prestazioni oggetto dell'accordo quadro sono:

- **manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli**: intesa come il complesso delle operazioni necessarie al ripristino funzionale dei veicoli a seguito di guasto accidentale, anomalia ed usura dei componenti derivanti dal normale utilizzo dei veicoli (es.: sostituzione pastiglie freni, sostituzione marmitta, cinghia di distribuzione, frizione, pompa acqua, pompa carburante, revisione del motore, cambio, differenziale, sospensioni...).

Rientrano in questo tipo di prestazioni i controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici e quanto altro necessario per la preparazione meccanica dei veicoli propedeutica all'invio alla revisione periodica, in ottemperanza alla normativa vigente in materia.

- **interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di elettrauto**: intesi come complesso delle attività di riparazione di tutte le parti elettriche e/o elettroniche dei veicoli, compresi gli accessori necessari per tutti i veicoli, in seguito al verificarsi di guasti di qualsiasi natura.

- **interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di carrozzeria**: intesi come complesso delle attività di riparazione della carrozzeria dei veicoli in seguito al verificarsi di danneggiamenti di qualsiasi natura.

- **servizio di revisione**: inteso come programmazione ed effettuazione delle revisioni periodiche previste dalla normativa vigente, da eseguirsi presso officine autorizzate dal Ministero dei Trasporti.

A tal fine, contestualmente alla data di inizio del servizio, la Città Metropolitana trasmetterà all'affidatario un elenco dei mezzi assegnati con l'indicazione delle ultime revisioni effettuate. E' pertanto compito dell'impresa affidataria concordare con le Direzioni assegnatarie dei mezzi la data di consegna dei mezzi in officina per eseguire la revisione.

- **riparazione e sostituzione parziale o completa di pneumatici usurati**, in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice della Strada, comprese equilibratura, campanatura e convergenza.

- **soccorso stradale**, inteso come l'attività di recupero su strada di mezzi incidentati o comunque fermi, da attivarsi mediante richiesta telefonica.

2. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti esclusivamente sulla base di apposito ordine emesso dalla Città Metropolitana di Firenze.

ARTICOLO 6

TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. I veicoli oggetto di intervento saranno condotti da parte degli incaricati della Città Metropolitana di Firenze presso l'impresa affidataria, previa richiesta di intervento numerata progressivamente. La presa in carico del mezzo da parte dell'impresa affidataria deve aver luogo entro e non oltre 6 (sei) giorni lavorativi, decorrenti dal giorno successivo a quello di trasmissione della richiesta di intervento.

2. L'impresa affidataria effettuerà una preventiva diagnosi ed entro la fine del giorno lavorativo successivo presenterà alla Direzione Gare Contratti ed Espropri – Ambito Provveditorato della Città Metropolitana di Firenze un preventivo di spesa scritto, contenente la descrizione dettagliata dei lavori, dei tempi d'intervento e dei ricambi o materiali necessari, con relativi prezzi e codici desunti dai prezziari, numero di ore di manodopera e costi relativi. Tutte le comunicazioni intercorrenti tra l'Ente appaltante e l'impresa affidataria saranno effettuate mediante posta elettronica.

3. Gli interventi dovranno essere eseguiti previa emissione di uno specifico buono d'ordine/autorizzazione numerato da parte della Direzione, contenente i riferimenti del preventivo emesso dall'affidatario. Con l'emissione del buono d'ordine/autorizzazione numerato la Città Metropolitana di Firenze dichiara di averlo verificato ed accettato, sia in termini di costi che di tempi d'intervento. L'invio del buono d'ordine/autorizzazione definisce altresì le priorità degli interventi da effettuarsi.

4. Eventuali modifiche dei lavori specificati nel preventivo che si dovessero verificare in fase di lavorazione e che comportino una variazione della quantificazione delle ore di manodopera e dei materiali necessari all'intervento, dovranno essere immediatamente comunicati alla Direzione ed eseguite solo a seguito dell'autorizzazione da parte della stessa Direzione.

Nulla sarà corrisposto a seguito dell'esecuzione di lavori e sostituzione di pezzi preventivamente non autorizzati dalla Città Metropolitana di Firenze.

5. La riparazione deve essere effettuata nel rispetto dei tempi standard previsti dal prontuario dei tempi di riparazione e di sostituzione di meccanica in uso dall'azienda automobilistica produttrice di ciascun veicolo, con una tolleranza del 10%. In linea generale, le piccole riparazioni dovranno essere eseguite entro e non oltre la fine del giorno lavorativo successivo alla data di invio del buono d'ordine.

L'impossibilità a provvedere entro i termini previsti deve imputarsi ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi. Per questi ultimi casi l'affidatario dovrà comunicare immediatamente alla Direzione le difficoltà riscontrate ed attivarsi per eseguire l'intervento nel minor tempo possibile.

Per interventi di particolare complessità ed urgenza il tempo di intervento potrà essere concordato fra le parti.

6. La consegna del veicolo da riparare (indicativamente dalle ore 09.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi) è a carico della Città Metropolitana di Firenze, salvo i casi in cui i veicoli non siano in grado di circolare. In tali casi l'impresa affidataria si impegna ad effettuarne il recupero e il trasporto fino alla propria sede operativa, senza costi aggiuntivi a carico della Città Metropolitana.

Il mancato o ritardato recupero del mezzo incidentato o in avaria viene considerato inadempimento contrattuale grave.

Ultimato l'intervento richiesto, l'impresa esecutrice riconsegna il mezzo al dipendente incaricato del ritiro, unitamente ad una scheda (**all. 2**), firmata dal titolare, a dimostrazione dell'avvenuta prestazione.

ARTICOLO 7 PREZZI

1. Per tutta la durata dell'accordo quadro, ai pezzi di ricambio e ai materiali utilizzati (inclusi i lubrificanti) si applicheranno i prezzi di listino dei prodotti consigliati dalle case costruttrici in vigore alla data dell'intervento, decurtati dello sconto unico offerto in sede di gara.
2. L'impresa affidataria, con l'accettazione integrale delle condizioni contenute nel presente capitolato dichiara di aver valutato tutti gli oneri a suo carico necessari per garantire ed assicurare il servizio richiesto, per tutto il periodo contrattuale, senza richiedere oneri aggiuntivi.

ARTICOLO 8 ALTRI ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. L'impresa affidataria, in considerazione della diversa tipologia di immatricolazione dei mezzi, dovrà eseguire le revisioni periodiche previste dalla normativa vigente con le seguenti modalità:

Autovetture ed autocarri di peso inferiore a 3,5 tonn.

L'impresa affidataria programma e concorda con la Direzione assegnataria dei mezzi la loro consegna presso un'officina autorizzata dal Ministero dei Trasporti.

Il costo complessivo riconosciuto all'appaltatore per le operazioni di revisione (incluso tasse, diritti, manodopera e materiali per i controlli pre-revisione) è di **Euro 150,00 IVA inclusa**

Qualsiasi intervento di manutenzione/riparazione si renda necessario per garantire l'idoneità del mezzo al superamento della revisione deve essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana.

Autocarri di peso superiore a 3,5 tonn.

L'impresa affidataria programma e concorda con la Direzione assegnataria dei mezzi la loro consegna in officina per verificare l'idoneità al superamento della revisione (verifica gas di scarico, verifica freni su banco rulli, verifica giochi su piastre etc). Successivamente, l'officina incaricata provvede a far eseguire la revisione presso la propria sede o presso una sede della M.C.T.C.. Il costo complessivo riconosciuto all'appaltatore per tutte le operazioni sopra descritte (incluso tasse, diritti, spese di trasporto, manodopera e materiali per i controlli pre-revisione) è di **Euro 300,00 IVA inclusa**.

In caso di incremento dei costi fissi della revisione (tassa governativa, tariffa per revisione, etc.) dovuto ad adeguamento normativo, il rimborso dei costi sopra indicati verrà aggiornato in misura corrispondente.

Qualsiasi intervento di manutenzione/riparazione si renda necessario per garantire l'idoneità del mezzo al superamento della revisione deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.

2. L'impresa affidataria si obbliga ad utilizzare i materiali ed i ricambi occorrenti nuovi ed originali o autorizzati della casa costruttrice del veicolo con le garanzie di legge.

3. Ai fini delle relative verifiche, su richiesta della Città Metropolitana di Firenze l'impresa è tenuta a produrre copia della fattura d'acquisto dei pezzi di ricambio.

4. Esclusivamente in caso di difficile reperibilità o cessata produzione di ricambi originali, per mezzi molto vetusti, l'impresa è tenuta a darne comunicazione all'ufficio competente. Previa autorizzazione del committente, potranno essere utilizzati ricambi di produttori diversi di comprovata qualità tecnica e affidabilità, indenni da difetti e del tipo e dimensione prescritti dalle case produttrici, ferma restando la garanzia di legge. Nel caso in cui l'impresa proceda al montaggio di ricambi non originali senza autorizzazione, la Città Metropolitana di Firenze si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di rifiutare tali materiali o ricambi se ritenuti non corrispondenti ai requisiti di cui sopra e gli stessi dovranno essere rimossi immediatamente dal veicolo a cura e spese dell'impresa affidataria che sarà obbligata a sostituirli con altri rispondenti ai requisiti e condizioni prescritte.

5. Sarà cura dell'impresa affidataria inoltre:

- comunicare, a mezzo posta elettronica, la data di ingresso del mezzo in officina entro 24 h dalla sua consegna per eseguire la prima diagnosi;
 - comunicare, mediante posta elettronica, la data di ultimazione dei lavori entro 24 h;
- comunicare, nel caso di fornitura di ogni nuovo pneumatico, il numero "DOT" dello stesso, dal quale è desumibile la data di fabbricazione;

- comunicare per ogni nuova batteria installata il corrispondente numero di serie. In alternativa, l'impresa è tenuta a punzonare sulle stesse la data di montaggio;
- trasmettere, ogniqualvolta la Città Metropolitana lo richieda, i listini ufficiali dei principali produttori di pneumatici, etc;
- nominare un referente che dovrà essere reperibile telefonicamente negli orari indicati per la consegna dei mezzi in officina.

ARTICOLO 9 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

1. L'impresa aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, dovrà indicare almeno una sede operativa localizzata ad una distanza non superiore a 40 (quaranta) chilometri dalle sedi della Città Metropolitana per il lotto specifico, come indicate di seguito:

Lotto 1: C.O. Viabilità, Viale Matteotti 18, Barberino di Mugello; C.O. Viabilità, Viale Giovanni XXIII 24, Borgo San Lorenzo

Lotto 2: C.O. Viabilità, Z.A. Filetto 16, Marradi

Lotto 3: C.O. Viabilità, Viale Roma, 1, Firenzuola

Lotto 4: Via Cavour 1, Firenze

Lotto 5: C.O. Viabilità, Via Profeti 80, Castelfiorentino; C.O. Viabilità, Str. Provinciale 2/4, La Motta, Loc. Bassa, Cerreto Guidi

Lotto 6: C.O. Viabilità, Via Poggio alla Croce, Figline Valdarno; C.O. Viabilità, Loc. Cascia all'Olmo 117b, Reggello

Per la misurazione delle distanze viene presa a riferimento l'applicazione Google Maps, <https://www.google.it/maps>.

La sede operativa potrà essere sostituita nel corso dell'accordo quadro con altre sedi aventi le medesime caratteristiche, previa comunicazione alla Stazione Appaltante.

2. L'impresa aggiudicataria, dietro richiesta della Città Metropolitana, dovrà fornire i listini prezzi delle parti di ricambio ed il tempario delle riparazioni della casa costruttrice di riferimento.

3. L'impresa aggiudicataria dovrà garantire l'utilizzo esclusivo di ricambi originali non rigenerati.

4. L'eventuale utilizzo di pezzi non originali deve essere autorizzato dalla Città Metropolitana.

5. Tutte le riparazioni dovranno avere una garanzia di almeno 12 mesi. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dalla Città Metropolitana.

6. I pezzi di ricambio sostituiti dovranno essere tenuti a disposizione per eventuali verifiche da parte della Città Metropolitana, per almeno 15 giorni consecutivi decorrenti dal ritiro del mezzo.

ARTICOLO 10 SICUREZZA

1. Alla fine di ciascuna prestazione di manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, l'impresa affidataria dovrà redigere un verbale di verifica delle condizioni di sicurezza, come da facsimile allegato al presente capitolato (**allegato 2**), al fine di garantire la sicurezza dell'utilizzatore. In particolare tale valutazione dovrà tenere conto di :

- stato di usura degli pneumatici
- capacità di frenata
- tenuta del freno a mano
- stato di consumo delle spazzole tergicristallo
- Capacità di trattenuta delle cinture di sicurezza e integrità degli innesti
- Controllo della fanaleria compresa quella di sicurezza (arresto in emergenza)

2. Tale verbale, compilato e sottoscritto, dovrà essere trasmesso alla Città Metropolitana.

ARTICOLO 11 VERIFICHE E PENALI

1. La Città Metropolitana effettua verifiche di conformità sulle prestazioni contrattuali in corso, al fine di accertarne la piena e corretta esecuzione, rispetto ai modi e termini stabiliti dal presente capitolato.
 2. La Città Metropolitana si riserva il diritto di far controllare da terzi specialisti i lavori eseguiti, relativamente sia alla congruità dei costi indicati, sia alla tipologia dei materiali impiegati.
 3. Qualora le prestazioni effettuate risultassero in tutto o in parte non conformi al buono d'ordine, a quanto contenuto nel preventivo di spesa, e nel caso di accertato utilizzo di prodotti non originali, l'impresa affidataria è tenuta, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi ivi previsti e/o alla sostituzione del pezzo, previa specifica e tempestiva segnalazione da parte della Città Metropolitana.
 4. Nel caso in cui l'impresa affidataria non provvedesse alla reiterazione degli interventi, ove richiesto, la Città Metropolitana potrà farli eseguire da officina di propria fiducia, addebitando i costi sostenuti sui crediti vantati dello stesso o sulla garanzia definitiva che dovrà essere reintegrata, entro 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data di comunicazione della richiesta stessa.
 5. La Città Metropolitana si riserva il diritto di applicare per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, una penale commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto.
- Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera e pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Le penali non potranno superare il 10% dell'importo netto contrattuale e, qualora risultino di entità superiore, la Città Metropolitana si riserva di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.
6. L'applicazione delle penali sarà comunicata via PEC all'impresa affidataria, la quale avrà la facoltà di presentare, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di quanto contestato, memorie e/o deduzioni in materia che verranno valutate dalla Città Metropolitana. Le penalità a carico dell'impresa verranno scomputate dal corrispettivo dovuto.

ARTICOLO 12

TRATTAMENTO ECONOMICO E TUTELA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO

1. L'impresa affidataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dagli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori
2. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti e fino alla loro sostituzione.
3. In presenza di accertata irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali, la Città Metropolitana ha il potere di sostituirsi all'impresa affidataria versando le somme dovute in forza del contratto stipulato. In tal caso la medesima procederà alla sospensione del pagamento per la parte di prestazione eseguita corrispondente all'inadempienza, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
- 3 In caso di ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, si applicherà quanto previsto all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 13

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

1. L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008.
2. Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata all'Ente appaltante che provvederà ad inoltrarla al proprio Responsabile del Servizio Sicurezza sui luoghi del lavoro incaricato.

ARTICOLO 14

ONERI DERIVANTI DA RISCHI INTERFERENZIALI

1. In base alla Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture, per la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza" (GU n. 64/15.03.2008) si dà atto che nell'ambito del presente accordo quadro si escludono interferenze fra committente ed appaltatore trattandosi di affidamento in completa gestione, mentre non è da escludersi, nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro, l'interferenza fra appaltatore e /o ditte esterne e/o fornitori che dovranno essere opportunamente al momento valutate.
2. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero emergere rischi interferenziali, questi dovranno essere immediatamente segnalati dall'aggiudicatario all'Ente appaltante che, nei casi previsti, provvederà a predisporre il D.U.V.R.I. con le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 15 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. L'impresa affidataria dovrà garantire il pieno rispetto delle norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dell'attività di manutenzione e riparazione dei veicoli oggetto del presente affidamento, nel rispetto della normativa vigente. Lo smaltimento degli olii esausti, dei pezzi sostituiti in ferroso e non, delle batterie esauste, dei rifiuti speciali e di tutto il materiale potenzialmente inquinante dovrà essere effettuato a norma del Codice dell'Ambiente (Decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152 e smi).
2. Il mancato rispetto della normativa in materia, accertato dalla Città Metropolitana di Firenze, rappresenta grave inadempimento contrattuale ed è pertanto causa di immediata risoluzione del contratto;
3. La Città Metropolitana di Firenze si riserva di agire in giudizio per il ristoro dei danni cagionati, compreso il danno lesivo dell'immagine dell'Amministrazione stessa.

ARTICOLO 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre ai casi di risoluzione previsti nel presente Capitolato Speciale, nell'ipotesi di grave inadempimento la Città Metropolitana ha la facoltà di chiedere la risoluzione del relativo contratto, ai sensi degli art. 1456 e 1457 c.c., con ogni conseguente danno e spese a carico dell'appaltatore e con incameramento dell'intero deposito cauzionale.
2. Il Responsabile del servizio competente della Città Metropolitana di Firenze potrà procedere di diritto ex art. 1456 e 1457 c.c., previa comunicazione scritta al Fornitore da inviarsi mediante PEC, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - violazioni delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori e degli adempimenti previsti al precedente art. 14.
 - verificarsi nel corso di 12 mesi di 3 inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardo agli obblighi contrattuali, con applicazione di penali;
 - accertata inadempienza, da parte dell'aggiudicatario, di obblighi attinenti il trattamento normativo, retributivo, assicurativo del personale dipendente;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte della Città Metropolitana di Firenze;
 - cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale del servizio in difformità a quanto previsto in materia dal presente contratto e dalla normativa vigente.
3. Il contratto potrà essere risolto anche nei seguenti casi:
 - sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016.
 - cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o proseguimento dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;

- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di accordo quadro;
 - cessione del contratto da parte del fornitore;
 - mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente appaltante;
 - qualora le transazioni relative al presente accordo quadro, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010;
 - inosservanza delle norme contenute nel "Codice di comportamento" della Città Metropolitana.
4. Si applicano gli articoli 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi).
5. Il contratto potrà altresì essere risolto in caso di inosservanza del divieto di interruzione/sospensione del contratto da parte dell'appaltatore.
6. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto a causa dell'appaltatore, il Responsabile della Direzione competente della stazione appaltante provvederà all'escussione della cauzione definitiva. In caso di risoluzione del contratto la Città Metropolitana si riserva la possibilità di affidare il servizio all'impresa posizionata al secondo posto nella graduatoria di affidamento dello stesso, ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente tutte le maggiori spese derivanti dalla risoluzione del contratto, ovvero di indire nuova gara.

ARTICOLO 17 CAUSE DI RECESSO

1. L'Ente appaltante può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzativa rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato. Si riserva, altresì, la facoltà di recedere (art. 1373 c.c.) dal contratto per motivate esigenze di pubblico interesse, a seguito dell'attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell'art. 26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per servizi comparabili a quello in oggetto, con condizioni maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad una rinegoziazione del contratto, come previsto dall'art. 15, comma 13, lett. b) della Legge 7 Agosto 2012, n°135, nonché negli altri casi previsti dal codice civile.

ARTICOLO 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, salvo maggiori danni accertati.

Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016 la cessione del credito derivante dall'esecuzione del servizio in oggetto deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio e devono essere notificate alla Città Metropolitana di Firenze, la quale ha la facoltà di rifiutarla entro quarantacinque giorni dalla notifica.

Considerata la specificità del servizio e la necessità di qualificazione e specializzazione per l'espletamento dello stesso, che rende necessario il mantenimento di un rapporto diretto ed esclusivo con l'operatore economico che eseguirà le prestazioni, è fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Non costituisce subappalto la fornitura senza prestazione di manodopera, la fornitura con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario è tenuto alla comunicazione preventiva di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 19 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. La liquidazione di quanto dovuto all'impresa affidataria viene disposta con apposito atto della competente Direzione della Città Metropolitana.
2. L'impresa affidataria provvederà ad emettere la fattura con cadenza mensile, allegando il riepilogo degli interventi effettuati nel periodo di riferimento.
3. Per effetto del meccanismo dello *split payment*, disciplinato dal comma 629 lettera b) dell'art. 1 della legge 23/12/2014, n. 190, la fattura sarà liquidata al netto dell'IVA stante l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata loro dai fornitori. Secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30/01/2015 il fornitore dovrà emettere la fattura nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del DPR 633/1972 con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/1972.
4. Le fatture saranno liquidate, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite e purché in regola con gli obblighi contrattuali, entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa (DURC).
Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere, nel qual caso all'impresa non spetteranno interessi per il ritardato pagamento.
Inoltre è fatta salva l'applicazione delle penali previste all'art. 10 del presente capitolato, e nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.
5. Le fatture dovranno contenere le seguenti indicazioni:
 - il codice identificativo di gara (CIG);
 - gli estremi della determinazione dirigenziale di impegno di spesa;
 - gli estremi di identificazione del mezzo;
 - i riferimenti dell'ordine di lavoro emesso dalla Città Metropolitana;
 - il numero delle ore di manodopera e il relativo importo in base al corrispettivo orario offerto in sede di gara;
 - il costo dei materiali (compresi i liquidi necessari al ripristino dei livelli) di ricambio per le parti meccaniche ed elettroniche, etc., come da listini aggiornati, applicando lo sconto offerto in sede di gara;
 - il corrispettivo relativo alla fornitura di pneumatici con indicazione della marca e dello sconto praticato in sede di offerta.
 - i rimborsi dei costi di revisione;
6. E' facoltà della Città Metropolitana richiedere unitamente alla fattura:
 - copia del listino prezzi dei pezzi di ricambio impiegati (compresi i liquidi necessari al ripristino dei livelli, ecc.), attestante il costo degli stessi;
 - copia del D.D.T. relativo al pezzo di ricambio/pneumatico acquistato;
 - copia del tempario della casa costruttrice afferente il tipo di prestazione eseguita.
7. L'impresa affidataria è tenuta ad applicare gli sconti offerti in sede di gara su tutti i pezzi di ricambio per tutti i veicoli, quale che sia l'anno di immatricolazione del veicolo stesso. Qualora per talune marche/modelli di automezzi non esista un listino prezzi di riferimento per l'applicazione dei suddetti sconti, i prezzi dovranno essere preventivamente concordati fra le parti, anche basandosi su listini di prodotti analoghi ed applicando gli sconti offerti in sede di gara. Nel caso la Città Metropolitana rilevi, mediante indagine di mercato, che i prezzi praticati e non confrontabili con listini ufficiali sono superiori alla media, ciò potrà costituire motivo di risoluzione del contratto, di incameramento della cauzione definitiva, nonché di eventuali crediti vantati dall'impresa affidataria per servizi resi e non pagati, senza che la stessa possa eccepire alcunché.
8. Sarà cura dell'impresa affidataria comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana ogni variazione di costo (positiva o negativa) che nel frattempo dovesse intervenire sui prezzi dei listini ufficiali cui si è fatto riferimento nell'offerta, da evidenziare e certificare in termini chiari al momento della formulazione del preventivo e comunque ancor prima della richiesta di prestazione da parte dell'ufficio competente.

ARTICOLO 20

GARANZIA DEFINITIVA

1. Ogni impresa affidataria dovrà produrre garanzia definitiva nella misura del 10 (dieci) per cento dell'importo stimato per ciascun lotto, nelle forme stabilite dall'art. 103 del Codice.
2. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della Città Metropolitana di Firenze.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

ARTICOLO 21 GARANZIE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. Ai sensi della vigente normativa in materia, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla presentazione della documentazione per la stipula del contratto, a produrre una polizza che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità per furto, danni, infortuni o quant'altro, che dovessero verificarsi nell'esecuzione del servizio agli operatori ed agli automezzi/autocarri dell'impresa appaltatrice, nonché a terzi e/o a dipendenti ed a beni mobili ed immobili della Città Metropolitana.
 2. L'impresa appaltatrice di ogni lotto di gara risponderà pertanto pienamente degli eventuali danni a persone e/o cose che potessero comunque accadere nel corso o in conseguenza dell'esecuzione del servizio assegnato.
 3. A tale scopo l'impresa appaltatrice dovrà presentare propria polizza assicurativa relativamente a responsabilità civile verso terzi, con un massimale unico non inferiore a Euro 250.000,00.
- La presentazione della predetta polizza costituisce obbligo contrattuale la cui inosservanza dà diritto alla Stazione Appaltante alla risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

ARTICOLO 22 CONTRATTO

Con l'impresa che risulterà affidataria di ogni singolo lotto della procedura in oggetto verrà stipulato apposito contratto nella forma di scrittura privata.

Saranno a carico dell'affidatario tutte le spese per la stipulazione e registrazione del contratto.

ARTICOLO 23 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato è competente il Foro di Firenze. E' esclusa la facoltà di ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 24 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, viene individuato nel Dirigente della Direzione Gare Contratti ed Espropri della Città Metropolitana.

ARTICOLO 25 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'accordo quadro si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nel bando di gara nonché alle norme del Codice Civile.

ARTICOLO 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara oggetto del presente capitolato.

Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Firenze. Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Gare Contratti ed Espropri. Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana. Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati potranno essere comunicati a: soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009; a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità; ad amministratori di sistema; per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara. Mediante la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto l'operatore economico manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

ARTICOLO 27

CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Imprenditore dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice adottato dalla Provincia di Firenze, ora Città Metropolitana, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città

metropolitana di Firenze, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-dicomportamento-edisciplinari/>

Allegati:

allegato 1) elenco mezzi

allegato 2) scheda riconsegna del mezzo e verifiche per la sicurezza